Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 30 settembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.320 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. 644.
Riordinamento dell'Istituto professionale di Stato per la cinematografia e la televisione, con sede in Roma. Pag. 6138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1969.
Passaggio all'Ente acquedotti siciliani della gestione dell'acquedotto del comune di Antillo . . . . . . Pag. 6141

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1969.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « SODINA » (20 tavolette) della ditta Istituto profilattico italiano di Torino. (Decreto di revoca n. 4186/R) . . . . . Pag. 6142

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1969.
Nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti . . . . Pag. 6142

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1969.
Approvazione delle modalità concernenti la tipizzazione di sciovie in servizio pubblico o di parti principali di esse. Pag. 6143

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1969.
Protezione temporanea delle invenzioni modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « MITAM - Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento arredamento » in Milano . . . . Pag. 6150

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 6151

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della terza cattedra di composizione architettonica presso la facoltà di architettura dell'Università di Roma . . . . Pag. 6151

Vacanza della seconda cattedra di chimica biologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo . . . . Pag. 6151

Autorizzazione all'Università di Bari ad acquistare un immobile . . . . Pag. 6151

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Castelnuovo della Daunia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 6151

Autorizzazione al comune di Isole Tremiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 6151

Autorizzazione al comune di Macerata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 6151

Autorizzazione al comune di Bovino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 6151

Autorizzazione al comune di Guardialfiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 6151

Autorizzazione al comune di Saracinesco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 6151

Avviso di rettifica . . . . Pag. 6151

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6152

Ministero del commercio con l'estero: Comunicato. Pag. 6152

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario. Pag. 6152

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: Concorso pubblico nazionale, per esami e per titoli, a sette posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nelle Marche quali sedi di prima assegnazione . . . . Pag. 6153

Ministero della difesa: Concorso per esami a duecentottantanove posti di vice segretario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della Difesa. Pag. 6158

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza . . . . Pag. 6166

Ministero della pubblica istruzione: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso per esami e per titoli a sessantotto posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali . Pag. 6168

Ufficio medico provinciale di Venezia: Graduatoria generale del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Marcon . . . . Pag. 6168

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 248 DEL 30 SETTEMBRE 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52: **Sant'Andrea Novara - Officine meccaniche e fonderie, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 settembre 1969. — **Oleificio di Orzinuovi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 settembre 1969. — **Ditta Antonio Carcano, società per azioni, in Mandello del Lario (Como):** Obbligazioni sorteggiate il 2 settembre 1969. — **Cotonificio Pietro Bellora, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 settembre 1969. — **ISVEIMER - Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale, in Napoli:** Obbligazioni quindicinali 5,50 % - 8ª emissione sorteggiate il 16 settembre 1969. — **SNIA Viscosa - Società Nazionale Industrie Applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni 6 % 1949-1969. — **« Eridania » Zuccherifici Italiani, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 6 % emissione 1949-1969 sorteggiate il 20 settembre 1969. — **Tigaica Finanziaria, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 12 settembre 1969. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 5,50 % 1961-1986 sorteggiate il 16 settembre 1969. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1980 sorteggiate il 16 settembre 1969. — **Emilio Gallo & Fratello, società per azioni, in Chivasso:** Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1969. — **Fabbrica lombarda accumulatori elettrici « Titano », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1969. — **Società per Azioni Centrale Cementerie Italiane - S.A.C.C.I., in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 22 aprile 1969. — **S.A.V.E.S. - Società Azionaria Vestiari e Stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni 6 % 1963 sorteggiate il 22 settembre 1969. — **S.A.T.E.A. - Società Azionaria Tessuti e Affini, in Alessandria:** Obbligazioni 6 % 1963 sorteggiate il 22 settembre 1969. — **Cabinovie di Lurisia, società per azioni, in Roccaforte - Mondovì:** Obbligazioni sorteggiate il 6 settembre 1969.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. 644.

Riordinamento dell'Istituto professionale di Stato per la cinematografia e la televisione, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento della istruzione media e tecnica;

Veduto il regio decreto del 3 marzo 1934, n. 383, che approvava il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1762, con il quale è stata istituita in Roma una scuola avente finalità ed ordinamento speciali, denominata Istituto professionale di Stato per la cinematografia e la televisione;

Ritenuta l'opportunità di riordinare la scuola anzidetta alla stregua dei risultati della esperienza compiuta e della evoluzione tecnologica delle attività professionali nel corrispondente settore operativo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dall'anno scolastico successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, l'Istituto professionale di Stato per la cinematografia e la televisione con sede in Roma assume la denominazione di Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione ed è ordinato, in conformità delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

L'Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione ha lo scopo di fornire la preparazione tecnico-professionale per l'esercizio delle attività operative nei vari settori produttivi della cinematografia, radiofonia e televisione.

Esso è costituito dalle seguenti scuole e può comprendere varie sezioni di qualifica:

a) Scuola per la ripresa cinematografica e televisiva, con sezioni per:
- operatori e cameramen;
- fotografi di scena e fotoreporters;

b) Scuola per il montaggio e la registrazione del suono, con sezioni per:
- montatori;
- fonici e tecnici audio;

c) Scuola per il disegno cinematografico, con sezioni per:
- tecnici dell'animazione;
- grafici pubblicitari;
- aiuto scenografi;

d) Scuola per l'edizione e l'organizzazione della produzione con sezioni per:

segretari di edizione e di produzione cinematografica;

assistenti alla regia e segretari di produzione TV.

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di attività affini.

Art. 4.

Le sezioni hanno durata quadriennale e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con delibera del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, sono stabilite le sezioni e i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero e ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte semprechè la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi, mediante la normale procedura e con fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanza vengono determinati dal preside d'accordo con il consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

I programmi comprendono insegnamenti culturali e tecnici integrati da addestramenti pratici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni indicate al precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale, educazione civica e legislazione cinematografica, lingua straniera, matematica, fisica, chimica, elettrotecnica ed elementi di elettronica, disegno, dattilografia, stenografia, religione, educazione fisica, tecniche professionali e relative esercitazioni.

Art. 10.

All'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e dalla cessata scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti degli anzidetti titoli, abbiano compiuto il 15° anno di età.

L'ammissione è subordinata in ogni caso, ad accertamenti di carattere sanitario e psico-tecnico.

Ogni anno le nuove iscrizioni alle prime classi non possono superare il numero di 200 alunni.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), dell'anzidetto art. 3 saranno stabilite con deliberazione del consiglio di amministrazione, sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle varie scuole, gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del relativo diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un diploma di specializzazione o di perfezionamento.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di iscrizione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del deposito e del contributo è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato a un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio persone ed enti che diano un notevole contributo tecnico ed aconomico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidata a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano i bilanci preventivi e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine oltre il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento.

Egli sovrintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore, che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico del consiglio di amministrazione, su proposta del preside, preferibilmente ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside, che lo presiede, dai direttori delle singole scuole, e da uno o più insegnanti tecnico-pratici.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il coordinamento di essi, e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche e professionali dello stesso istituto o che, appartenendo ai ruoli degli istituti tecnici e professionali, documentino di essere cultori di discipline tecniche che sono oggetto d'insegnamento nell'istituto e di avere acquisito esperienza diretta nel campo della cinematografia e della radio televisione.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli ed esami, ovvero, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo in altri istituti e scuole d'istruzione secondaria, che alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovasi in servizio nell'istituto e che per l'attività svolta abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei posti di organico corrispondenti all'incarico ricoperto nell'istituto stesso, su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, del Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354. Gli incarichi delle materie tecniche professionali e relative esercitazioni possono essere affidati ad esperti nel campo della produzione e del lavoro con le modalità previste dalla stessa legge.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'articolo 7 del presente decreto il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza sia alle scuole della sede centrale sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto articolo 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 289.980.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti o privati;

4) con i proventi dei laboratori e dei reparti;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali dell'istituto si applicano le disposizioni dell'art. 144

lettera *E*) par. 3 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione professionale.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1762 è abrogato.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — RESTIVO — COLOMBO — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 67. — IZZI

Tabella organica dell'Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione di Roma

N. 1 sezione per operatori e cameramen (quadriennale);
N. 1 sezione per fotografi di scena e fotoreporters (quadriennale);
N. 1 sezione per montatori (quadriennale);
N. 1 sezione per fonici e tecnici audio (quadriennale);
N. 1 sezione per tecnici dell'animazione (quadriennale);
N. 1 sezione per grafici pubblicitari (quadriennale);
N. 1 sezioni per aiuto scenografi;
N. 1 sezione per segretari di edizione e di produzione cinematografica (quadriennale);
N. 1 sezione per assistenti alla regia e segretari di produzione TV (quadriennale);
per complessive classi n. 36

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2) Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	10
3) Insegnanti tecnico-pratici (1)	5
4) Segretario economo	1
5) Applicati	5
6) Magazzinieri	1
7) Aiutanti tecnici	4
8) Bidelli	12
Personale incaricato	
9) Incarichi d'insegnamento per complessive 1121 ore settimanali.	
10) Insegnanti tecnico-pratici (1)	2

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1969.

Passaggio all'Ente acquedotti siciliani della gestione dell'acquedotto del comune di Antillo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione n. 31 del 12 giugno 1968, del consiglio comunale di Antillo (Messina), resa esecutiva dalla commissione provinciale di controllo di Messina nella seduta del 25 detto, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente acquedotti siciliani, della gestione dell'acquedotto del comune stesso;

Vista la deliberazione 18 giugno 1968, del consiglio di amministrazione dell'E.A.S., relativa all'assunzione da parte di detto ente, della gestione dell'acquedotto suindicato;

Vista la convenzione 2 agosto 1968, n. 14 di rep., in base alla quale la gestione dell'acquedotto di Antillo passa allo Stato e viene affidata all'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.);

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Antillo (Messina).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 2 agosto 1968, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1969

SARAGAT

MANCINI — RESTIVO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1969
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 238

(8947)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1969.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « SODINA » (20 tavolette) della ditta Istituto profilattico italiano di Torino. (Decreto di revoca n. 4186/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 18 novembre 1947, con il quale è stata registrata al n. 983 la specialità medicinale denominata Sodina (20 tavolette), a nome della ditta Istituto profilattico italiano (IPIT), con sede in Torino, via Cernaia 6 ora via P. C. Boggio 79/81, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta Unione Medicamenti, sita in Torino, corso Francia, 66;

Visto il parere in data 10 dicembre 1968 della commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici delle specialità medicinali secondo il quale la composizione della specialità medicinale appare superata alla luce di più recenti acquisizioni;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 26 marzo 1969, in base al quale la ditta doveva presentare una adeguata documentazione atta a dimostrare l'efficacia terapeutica del prodotto entro un congruo periodo di tempo, decorso il quale la registrazione del prodotto doveva essere revocata;

Considerato che la ditta, invitata con lettera del 19 maggio 1969 a trasmettere a questo Ministero entro il 18 giugno 1969 la documentazione intesa a dimostrare l'efficacia terapeutica attribuita alla specialità medicinale in quanto la composizione della stessa appariva superata alla luce di più recenti acquisizioni, ha comunicato di concordare sul contenuto della lettera del 19 maggio 1969 confermando che il prodotto doveva ritenersi attualmente superato;

Considerato, quindi, che la composizione della specialità medicinale di cui trattasi è da ritenere superata alla luce di più recenti acquisizioni, per cui ricorre la applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Sodina (20 tavolette), registrata al n. 983 con decreto in data 18 novembre 1947, a nome della ditta Istituto profilattico italiano (IPIT), con sede in Torino, via Cernaia 6 ora via P. C. Boggio 79/81.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(8951)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1969.

Nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1719, ed in particolare gli articoli 5, 7 e 12 dello statuto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 3 marzo 1966, con il quale sono stati nominati, per la durata di un triennio, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci dell'ente predetto;

Visto l'esito delle elezioni dei membri in rappresentanza degli iscritti all'ente, in seno al consiglio di amministrazione ed al collegio dei sindaci, da parte del consiglio nazionale nella riunione del 25 maggio 1969, quale risulta dal verbale relativo alla riunione medesima rimesso dall'ente con la nota n. 244899/A del 28 maggio 1969;

Vista la nota n. 12960 del 26 maggio 1969, con la quale il presidente della Federazione ordini farmacisti italiani ha designato il proprio delegato nel consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti;

Vista la nota n. 100/77494/29.3.14/A del 17 aprile 1969, con la quale il Ministero della sanità ha designato il proprio rappresentante in seno all'anzidetto organo consiliare;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, scaduti per decorso triennio;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, è composto dai seguenti membri:

Zappalà dott. Mario, Burei dott. Pietro e Ormea dott.ssa Maria Teresa, eletti dal consiglio nazionale in rappresentanza dei titolari di farmacia;

Sani dott. Vincenzo, Izzo dott. Salvatore e Vandone dott. Gianfranco, eletti dal consiglio nazionale in rappresentanza dei non titolari di farmacia;

De Luca dott. Lorenzo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Carotenuto dott. Guido, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Caferri dott. Arnaldo, quale delegato del presidente della Federazione ordini farmacisti italiani.

Art. 2.

Il collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, è composto dai seguenti membri:

Colussi dott. Mario e Fontana dott. Enrico, membri effettivi e Botta dott. Emilio e Colombini dott. Alberto, membri supplenti, eletti dal consiglio nazionale;

Di Tullio ing. Giuseppe, membro effettivo con funzioni di presidente e Carlucci Ruggiero dott.ssa Carmela, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1969

Il Ministro: DONAT CATTIN

(8835)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1969.

Approvazione delle modalità concernenti la tipizzazione di sciovie in servizio pubblico o di parti principali di esse.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 8, concernente le norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre senza rotaie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, che ha modificato la legge suddetta;

Viste le norme tecniche di sicurezza per l'impianto e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico, approvate con decreto ministeriale 27 agosto 1969, n. 3135/71.34, che all'art. 24 demandano al Ministero il compito di fissare in apposite norme specifiche le modalità concernenti la tipizzazione delle sciovie;

Decreta:

Sono approvate le annesse modalità concernenti la tipizzazione di sciovie in servizio pubblico o di parti principali di esse.

Roma, addì 15 settembre 1969

Il Ministro: GASPARI

Modalità concernenti la tipizzazione di sciovie in servizio pubblico o di parti principali di esse

1. — SCIOVIE A FUNE ALTA

1.1 — *Generalità*

Per tali sciovie potrà essere richiesta l'Approvazione del Tipo (A.T.), con domande separate, anche se contemporanee, per ognuna delle 5 parti principali costituenti l'impianto, di seguito elencate con a lato le relative sigle riassuntive:

I) Stazione Motrice e di Ancoraggio (M.A.) ovvero Stazione Motrice e di Tensione (M.T.)

II) Stazione di Rinvio e di Ancoraggio (R.A.) ovvero Stazione di Rinvio e di Tensione (R.T.)

III) Sostegni di linea (S.)

IV) Dispositivi di Traino (T.)

V) Circuiti Elettrici (E.)

Tutti i progetti dovranno essere redatti nel formato A_4 210 × 297 mm, ripiegati a mantice e con pagine numerate, e divisi in due fascicoli, uno relativo alle « Descrizioni e Calcoli » e l'altro ai « Disegni ».

1.2 — *Approvazione del prototipo*

Progetto. — Il richiedente (esercente) presenterà nella maniera consueta, alla direzione compartimentale competente per territorio, il progetto in quattro copie, di cui una in bollo, di un impianto da costruire; al progetto verrà allegata una domanda in bollo con la quale il costruttore, dopo aver indicato la parte o le parti dell'impianto per cui è sua intenzione ottenere l'A.T., chiederà che in vista di tale approvazione, la sciovia prototipo venga sottoposta a tutti gli esami e controlli necessari.

La Direzione compartimentale, sempreché l'impianto non presenti innovazioni tecniche rilevanti rispetto alle soluzioni costruttive già sperimentate in sede Compartimentale e la competenza concessionale non sia del Ministero, esaminerà il progetto e, se del caso, lo approverà secondo la procedura formale recentemente stabilita da questo Ministero e comunicata alle Direzioni compartimentali stesse con la nota 4686/70.20 del 10 febbraio 1969 (p.c. Motra, esercente, costruttore), provvedendo altresì ad inviare a questa Sede una copia del progetto suddetto, unitamente alla copia della domanda di concessione.

L'esame e l'approvazione del progetto, di un prototipo da costruire nel territorio di propria competenza, sempreché lo impianto non presenti innovazioni tecniche rilevanti rispetto alle soluzioni costruttive già sperimentate nelle sedi compartimentali, potrà essere effettuato anche dall'Ispettorato generale dei trasporti della Regione Trentino-Alto Adige, il quale provvederà ad inviare a questa Sede, oltre alla domanda del costruttore, una copia sia dell'atto di approvazione, sia del progetto stesso.

Sopralluogo. — Costruito l'impianto, verrà formata apposita commissione composta da un ingegnere della Direzione compartimentale, ovvero dell'Ispettorato generale dei trasporti della Regione Trentino-Alto Adige qualora il prototipo venga costruito nel territorio di propria competenza, e da un ingegnere di questa Sede per effettuare una visita sopralluogo che ai soli fini del guadagno di tempo, può coincidere con il collaudo o altre visite.

La suddetta visita potrebbe avere, ai fini dell'approvazione del tipo e per ognuna delle parti per cui tale approvazione verrà richiesta, uno dei seguenti esiti:

a) *Favorevole.*

b) *Favorevole con una riserva* legata ad una delle seguenti motivazioni o ad entrambe:

— effettuazione di determinati lavori interessanti direttamente la sicurezza;

— caratteristiche particolari di alcune parti dell'impianto, quando queste parti siano tali da suscitare perplessità e dubbi non eliminabili nella visita sopralluogo essendo di tipo nuovo, non sufficientemente sperimentate e di caratteristiche dubbie.

La riserva suddetta può essere legata anche ad altri motivi, a giudizio della commissione.

c) *Sfavorevole.*

Nel caso *a*) e nel caso *b*) dopo lo scioglimento della riserva — a seguito dell'effettuazione dei lavori prescritti o dell'esito favorevole di un periodo di esercizio sperimentale protratto per una o più stagioni, ovvero della rimozione di altre cause che possono aver determinato la riserva stessa — il costruttore potrà presentare domanda in carta legale a questa Sede, tramite la Direzione compartimentale, o l'Ispettorato generale dei trasporti, richiedendo l'A.T.

1.3 — *Approvazione del tipo delle parti principali*

Progetto. — Alla domanda del costruttore dovrà essere allegato un progetto in quattro copie, di cui una in bollo, eseguito per le prestazioni limiti che la parte per cui si richiede l'A.T. può dare, e redatto come già precisato nell'ultimo paragrafo del capitolo relativo alle « Generalità ».

La Direzione compartimentale o, l'Ispettorato generale dei trasporti, indicherà in calce alla domanda la data e l'esito della visita sopralluogo effettuata — dichiarando esplicitamente, qualora sia stata formulata una riserva, che questa si può ritenere sciolta — e trasmetterà tale domanda, insieme alle copie del progetto ed alle proprie osservazioni sullo stesso, a questa Sede.

Questa Sede, esaminata la documentazione presentata, ove nulla osti, provvederà, sentita se del caso la commissione per le funicolari aeree e terrestri, all'A.T., e restituirà una copia del progetto approvato alla Direzione compartimentale, o allo Ispettorato generale trasporti, ed un'altra copia, quella in bollo, al costruttore.

Figurino. — Il figurino, in analogia al Mod. D.G.M. 405 usato per le omologazioni dei veicoli, dovrà essere in carta consistente, avere le stesse dimensioni del formato A_4 210 × 297, forma e pagina di copertina in conformità agli Allegati A_1 e A_2.

ALLEGATO A_1

- n -
- 3 -
- 1 -
DITTA
TIPO
Sciovia a Fune Alta
CARATTERISTICHE LIMITI DI IMPIEGO
PRESCRIZIONI, LIMITAZIONI DI IMPIEGO E VARIE
Striscia di scotck
b/6
b/6
2/3 b
297 mm
2/4
2/2
2/4
210 mm

ALLEGATO A_2

Ditta ....

....

....

(1) ....

Tipo ....

per Sciovia a Fune Alta

Targhetta (o stampigliatura) e sua posizione:

Ditta ....

(1) ....

Tipo ....

D.G.M. ....

Timbro a secco D.G.M.

Approvata dal Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.

Pro:pettto N. .... in data ....

Caratteristiche, limiti di impiego

Prescrizioni, limitazioni di impiego e varie

(1) Stazione motrice e di ancoraggio. — Stazione motrice e di tensione. — Stazione di rinvio e di ancoraggio. — Stazione di rinvio e di tensione. — Sostegno di linea. — Dispositivo di traino. — Circuiti elettrici.

Nella pagina di copertina verranno indicati gli estremi per la individuazione del tipo e le modalità (caratteristiche e posizione della targhetta o stampigliatura) per il riconoscimento delle parti dello stesso tipo che verranno successivamente costruite, le caratteristiche limiti di impiego, le eventuali prescrizioni, limitazioni d'impiego e varie.

Nelle pagine successive verranno riportati i disegni.

Al fine di avere un figurino omogeneo con il progetto, onde poterlo facilmente inserire con strisce adesive nei successivi progetti stessi sì da farne parte integrante e sostitutiva degli elementi di progetto relativi alla parte alla quale si riferisce, i disegni vi dovranno essere riprodotti su una sola pagina di ciascun foglio.

Per avere un figurino di pochi fogli, ciascun disegno dovrà essere redatto in scala opportunamente piccola, sempre tale da non superare le dimensioni di una pagina, ma riprodotto in maniera che i particolari e le scritte siano chiaramente comprensibili.

Nel figurino, oltre a quanto già precisato per la pagina di copertina ed a tutti gli elementi eventualmente indicati da questa Sede, di volta in volta, in relazione a particolari caratteristiche della parte alla quale si riferisce, dovranno essere riportati anche gli elementi di seguito precisati per ognuna delle cinque parti fondamentali.

I) *Stazione motrice*

— rappresentazione del complesso della stazione, convenientemente schematizzata, nelle tre viste principali;

— disegni delle strutture del sistema di tensione, ove trattisi di M.T.;

— profilo della gola delle pulegge e rulli, accoppiato con la sagoma limite del morsetto che può impegnare la gola stessa;

— disegni delle parti meccaniche interessanti direttamente la sicurezza.

Nei disegni, da integrare con eventuali altri di dettaglio, ai fini di quanto segue, dovranno essere indicati i seguenti dati:

in generale, dimensioni delle strutture fondamentali della stazione e delle parti meccaniche interessanti direttamente la sicurezza;

in particolare, diametro di tutte le pulegge, rulli e tamburi e dimensioni delle loro gole, elementi di targa del riduttore e del motore, dimensioni e caratteristiche di un eventuale sistema di trasmissione, caratteristiche e dimensioni fondamentali del sistema di frenatura o del dispositivo antiretromarcia, dimensioni delle strutture fondamentali del sistema di tensione e valore massimo del contrappeso, ove trattisi di M.T.

II) *Stazione di rinvio*

— rappresentazione del complesso della stazione, convenientemente schematizzata, nelle tre viste principali;

— disegni delle strutture del sistema di tensione ove trattisi di R.T.;

— profilo della gola delle pulegge e rulli, accoppiato con la sagoma limite del morsetto che può impegnare la gola stessa;

— disegni delle parti meccaniche interessanti direttamente la sicurezza.

Nei disegni, da integrare con eventuali altri di dettaglio, ai fini di quanto segue, dovranno essere indicati, mediante quote e indicazioni, i seguenti elementi:

in generale, dimensioni delle strutture fondamentali della stazione e delle parti meccaniche interessanti direttamente la sicurezza;

in particolare, diametro di tutte le pulegge, rulli e tamburi e dimensioni delle loro gole, dimensioni delle strutture fondamentali del sistema di tensione e valore massimo del contrappeso, ove trattisi di R.T.

III) *Sostegni di linea*

— disegni dei rulli e delle rulliere, nonchè profilo della loro gola accoppiato con la sagoma limite del morsetto che può impegnare la gola stessa;

— *rappresentazione dei sostegni nelle tre viste principali;*

— disegni delle parti meccaniche interessanti direttamente la sicurezza.

Nei disegni dovranno essere indicati mediante quote o indicazioni i seguenti elementi:

in generale, dimensioni dei rulli, rulliere e sostegni e delle parti meccaniche interessanti direttamente la sicurezza;

in particolare, profondità di gola altezza del bordino ed altre dimensioni della gola stessa.

IV) *Dispositivi di traino*

— rappresentazione nelle tre viste principali dell'attacco alla fune traente, del collegamento intermedio e dell'attacco allo sciatore;

— profilo del morsetto accoppiato con la sagoma limite della gola che può essere da esso impegnata;

— disegni delle parti meccaniche interessanti direttamente la sicurezza.

Nei disegni dovranno essere indicati mediante quote o indicazioni i seguenti elementi:

in generale, dimensioni degli elementi fondamentali e delle parti meccaniche, interessanti direttamente la sicurezza;

in particolare, lunghezza minima e massima del dispositivo di traino.

V) *Circuiti elettrici*

— vista del quadro di comando e segnalazione del banco di manovra e prospetto del banco considerato aperto, sì da avere in vista i suoi componenti;

— schema funzionale dei circuiti di trazione, comando, sicurezza e telecomunicazione, con relativa leggenda e breve relazione illustrativa;

— disegni del dispositivo di arresto automatico per mancato sgancio dello sciatore.

Nei disegni dovranno essere rappresentati, in maniera pressochè fotografica, tutti gli elementi del quadro di comando e segnalazione, del banco di manovra, ed in modo schematico, con i simboli indicati nella relativa legenda, i componenti fondamentali del banco stesso, onde poterli facilmente individuare; inoltre dovranno essere indicati le caratteristiche dei suddetti componenti, con particolare riferimento ai relè, le caratteristiche del sezionatore azionabile sotto carico, i valori della corrente massima ammissibile nel circuito di trazione, i valori del campo di taratura dei relè di massima a regime ed i valori limiti tra i quali può variare la tensione e la corrente del circuito di sicurezza.

Il costruttore invierà alla Direzione compartimentale, o all'Ispettorato generale dei trasporti, insieme alle quattro copie del progetto, quattro copie di una bozza del figurino compilato come sopra detto.

La Direzione compartimentale, o l'Ispettorato generale dei trasporti, apporterà ad una di tali copie le eventuali aggiunte o modifiche da essa ritenute necessarie e le trasmetterà a questa Sede, insieme alle altre tre ed alle proprie eventuali osservazioni in merito.

Questa Sede apporterà alla bozza del figurino le eventuali aggiunte o modifiche definitive, vi indicherà gli estremi di approvazione (Prospetto n. . . . in data . . . . . .), e ne restituirà, con il proprio visto, una copia alla Direzione compartimentale, o all'Ispettorato generale dei trasporti, ed una copia al costruttore.

Il costruttore, a sua volta, provvederà a far stampare in un sufficiente numero di copie, almeno 300, il figurino suddetto e le trasmetterà a questa Sede, che provvederà, infine, a convalidarle e ad inviarle alle Direzioni compartimentali ed altre Sedi periferiche, e per conoscenza all'Ispettorato generale dei trasporti della Regione Trentino-Alto Adige.

Targhetta o stampigliatura. — La targhetta o stampigliatura dovrà essere apposta a cura del costruttore, come già detto, su una apposita struttura delle parti di tipo approvato che verranno in seguito costruite; dovrà avere, in generale, posizione e caratteristiche tali da essere facilmente leggibile e dovrà essere inamovibile.

La targhetta verrà usata per le stazioni, i sostegni ed il circuito elettrico, e verrà posta, in particolare, per i sostegni nella parte anteriore all'altezza di circa 2 m da terra, e per il circuito elettrico nell'angolo in alto a destra del quadro di comando e segnalazione del banco di manovra.

La stampigliatura potrà essere usata in alternativa alla targhetta per i dispositivi di traino, e verrà posta in corrispondenza della parte rigida del traino stesso.

Nella targhetta o stampigliatura dovranno essere contenuti i seguenti elementi:

— nome della ditta costruttrice - prima riga;
— parte dell'impianto cui si riferisce - seconda riga;
— classificazione del tipo della parte - terza riga;
— estremi di approvazione del tipo - quarta riga;

In merito alla classificazione del tipo dovranno essere adottate, per ovvii motivi di uniformità e chiarezza, sigle e numeri secondo il significato e i criteri rigorosi indicati negli esempi seguenti.

I) *Stazione motrice*

Tipo *M.A.* 50/10 Tipo *M.T.* 50/4 × 2

M = Motrice; *A* = Ancoraggio; *T* = Tensione

50 = potenza di targa in CV del motore di massima potenza installabile;

10 = massimo valore in tonn. del tiro delle funi che la stazione può sopportare;

4 × 2 = peso in tonn. del contrappeso di massimo valore installabile; 4 = tensione massima di un ramo della fune tenditrice; 2 = numero di rami della fune tenditrice stessa.

II) *Stazione di rinvio*

Tipo *R.A.* 10 Tipo *R.T.* 4 × 2

R = Rinvio; *A* = Ancoraggio; *T* = Tensione

10 = massimo valore in tonn. del tiro delle funi che la stazione può sopportare;

4 × 2 = peso in tonn. del contrappeso di massimo valore installabile; 4 = tensione massima di un ramo della fune tenditrice; 2 = numero di rami della fune tenditrice stessa.

III) *Sostegni di linea*

La prima lettera *S*, indicherà che si tratta di un Sostegno; seguirà una sigla per individuare il tipo geometrico del sostegno stesso: *T* = Sostegno a T; *P* = sostegno a Portale; l'ultima lettera indicherà il tipo di rulliera: *O* = Oscillante; *R* = Rigida; infine, vi sarà un numero che esprimerà, in kgm, il momento flettente massimo, nel piano trasversale alla linea, che il sostegno può sopportare.

Gli esempi seguenti chiariscono quanto detto:

Tipo *S.T.O.* 3115 Tipo *S.T.R.* 3115
Tipo *S.P.O.* 3115 Tipo *S.P.R.* 3115

IV) *Dispositivi di Traino*

La prima lettera, *T*, indicherà che si tratta di un dispositivo di Traino.

La seconda lettera indicherà il tipo di collegamento alla fune traente: *E* = morsetto a serraggio Elastico; *A* = Altri sistemi.

La terza lettera indicherà le caratteristiche del collegamento intermedio: *A* = Arganello; *B* = Arganello ad azione progressiva; *T* = Telescopico; *U* = Telescopico ad azione progressiva.

La quarta ed ultima lettera indicherà il numero dei posti del traino: *S* = Semplice; *D* = Doppio;

infine, vi saranno due numeri che esprimeranno, in cm, la lunghezza minima e massima del traino.

Gli esempi seguenti chiariscono quanto detto:

Tipo *T.E.A.S.* 167/867 Tipo *T.E.A.D.* 167/867
Tipo *T.A.T.S.* 411/670 Tipo *T.A.T.D.* 167/867

V) *Circuiti elettrici*

La prima lettera *E*, indicherà che si tratta dei circuiti Elettrici.

La seconda lettera indicherà il tipo di motore installato: *E* = Elettrico; *T* = Termico.

Vi sarà, poi, un numero che esprimerà, in CV, la potenza di targa del motore di massima potenza per il quale è impiegabile il circuito di trazione;

infine, vi sarà una lettera (*A*, *B*, *C*, ecc.) per indicare il tipo del circuito di sicurezza.

Gli esempi seguenti chiariscono quanto detto:

Tipo *E.E.* 50/*A* Tipo *E.T.* 30/*B*

2. — Sciovie a fune bassa

2.1. — *Generalità*

Per tali sciovie potrà essere richiesta l'Approvazione del Tipo (A.T.) con unica domanda per l'intero impianto, meno il profilo e le eventuali parti ad esso connesse quali le fondazioni, considerato come un tutto unico.

Tutti i progetti dovranno essere redatti nel formato A_4 210 × 297 mm, ripiegati a mantice e con pagine numerate, e divisi in due fascicoli, uno relativo alle « Descrizioni e Calcoli » e l'altro ai « Disegni ».

2.2. — *Approvazione del prototipo*

Progetto. — Il richiedente (esercente) presenterà nella maniera consueta, alla Direzione compartimentale competente per territorio, il progetto in quattro copie, di cui una in bollo, di un impianto da costruire; al progetto verrà allegata una domanda in bollo con la quale il costruttore manifesterà la sua intenzione di richiedere l'A.T., e chiederà che in vista di tale approvazione la sciovia prototipo venga sottoposta a tutti gli esami e controlli necessari.

La Direzione compartimentale, semprechè l'impianto non presenti innovazioni tecniche rilevanti rispetto alle soluzioni costruttive già sperimentate in sede Compartimentale e la competenza concessionale non sia del Ministero, esaminerà il progetto e, se del caso, lo approverà secondo la procedura formale recentemente stabilita da questo Ministero e comunicata alle Direzioni compartimentali stesse con la nota n. 686/70.20 del 10 febbraio 1969 (p.c. Motra, esercente, costruttore), provvedendo altresì ad inviare a questa sede una copia del progetto suddetto, unitamente alla copia della domanda di concessione.

L'esame e l'approvazione del progetto di un prototipo da costruire nel territorio di propria competenza, semprechè l'impianto non presenti innovazioni tecniche rilevanti rispetto alle soluzioni costruttive già sperimentate nelle sedi compartimentali, potrà essere effettuato anche dall'Ispettorato generale dei trasporti della Regione Trentino-Alto Adige, il quale provvederà ad inviare a questa Sede una copia sia dell'atto di approvazione, sia del progetto stesso.

Sopralluogo. — Costruito l'impianto, verrà formata apposita commissione composta da un ingegnere della Direzione compartimentale, ovvero dell'Ispettorato generale dei trasporti della Regione Trentino-Alto Adige qualora il prototipo venga costruito nel territorio di propria competenza, e da un ingegnere di questa Sede per effettuare una visita sopralluogo che, ai soli fini del guadagno di tempo, può coincidere con il collaudo o altre visite.

La suddetta visita potrebbe avere, ai fini dell'A.T., uno dei seguenti esiti:

a) *Favorevole.*

b) *Favorevole con riserva* legata ad una delle seguenti motivazioni o ad entrambe:

— effettuazione di determinati lavori interessanti direttamente la sicurezza;

— caratteristiche particolari dell'impianto, quando questo sia tale da suscitare perplessità e dubbi non eliminabili nella visita sopralluogo essendo di tipo nuovo, non sufficientemente sperimentato e di caratteristiche dubbie.

La riserva suddetta può essere legata anche ad altri motivi, a giudizio della commissione.

c) *Sfavorevole.*

Nel caso *a*) e nel caso *b*), dopo lo scioglimento della riserva — a seguito dell'effettuazione dei lavori prescritti o dell'esito favorevole di un periodo di esercizio sperimentale protratto per una o più stagioni, ovvero della rimozione di altre cause che possano aver determinato la riserva stessa — il costruttore potrà presentare domanda in carta legale a questa Sede, tramite la Direzione compartimentale, o l'Ispettorato generale dei trasporti, richiedendo l'A.T.

2.3. — *Approvazione del tipo dell'impianto*

Progetto. — Alla domanda del costruttore dovrà essere allegato un progetto in quattro copie, di cui una in bollo, eseguito per le prestazioni limiti che l'impianto può dare, e redatto come già precisato nell'ultimo paragrafo del capitolo relativo alle « Generalità ».

La Direzione compartimentale o l'Ispettorato generale dei trasporti, indicherà in calce alla domanda la data e l'esito della visita sopralluogo effettuata — dichiarando esplicitamente, qualora sia stata formulata una riserva, che questa si può ritenere sciolta — e trasmetterà tale domanda, insieme alle quattro copie del progetto ed alle proprie osservazioni sullo stesso, a questa Sede.

Questa Sede, esaminata la documentazione presentata, ove nulla osti, provvederà, sentita, se del caso, la commissione per le Funicolari aeree e terrestri, all'A.T., e restituirà una copia del progetto approvato alla Direzione compartimentale, o all'Ispettorato generale dei trasporti, ed un'altra copia, quella in bollo, al costruttore.

Figurino. — Il figurino, in analogia al mod. D.G.M. 405 usato per le omologazioni dei veicoli, dovrà essere in carta consistente, avere le stesse dimensioni del formato A_4 210 × 297, forma e pagina di copertina in conformità agli Allegati B_1 e B_2.

ALLEGATO B_1

(1) M = Fune Metallica; T = Fune Tessile.

ALLEGATO B_2

Ditta	Sciovia a Fune Bassa Tipo F. B. (1)	Targhetta e sua posizione: ....
Timbro a secco D.G.M	Approvata dal Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. Prospetto N. .... A.T.F.B. (1) .... in data	Ditta .... Sciovia a Fune Bassa Tipo F.B. (1) .... D.G.M. .... A.T.F.B. (1) ....

Caratteristiche, limiti di impiego

Prescrizioni, limitazioni di impiego e varie

(1) M = Fune Metallica; T = Fune Tessile.

Nella pagina di copertina verranno indicati gli estremi per la individuazione del tipo e le modalità (caratteristiche e posizione della targhetta) per il riconoscimento degli impianti dello stesso tipo che verranno successivamente costruiti, le caratteristiche limiti d'impiego, le eventuali prescrizioni, limitazioni d'impiego e varie.

Nelle pagine successive verranno riportati i disegni.

Al fine di aver un figurino omogeneo con i progetti, i disegni vi dovranno essere riprodotti su una sola pagina di ciascun foglio.

Per avere un figurino di pochi fogli, ciascun disegno dovrà essere ridotto in scala opportunamente piccola, sempre tale da non superare le dimensioni di una pagina, ma riprodotto in maniera tale che i particolari e le scritte siano chiaramente comprensibili.

Nel figurino, oltre a quanto già precisato per la pagina di copertina ed a tutti gli elementi eventualmente indicati da questa sede, di volta in volta, in relazione a particolari caratteristiche dell'impianto, dovranno essere riportati anche gli elementi di seguito precisati:

— rappresentazione, nelle tre viste principali, del complesso delle stazioni convenientemente schematizzate, di eventuali rulli e sostegni di linea e dei dispositivi di traino;

— profilo della gola delle pulegge e rulli, accoppiato con quello del morsetto che può impegnare la gola stessa;

— disegni delle parti meccaniche interessanti direttamente la sicurezza ed in particolare delle strutture del dispositivo di tensione;

— vista del quadro di comando e segnalazione del banco di manovra e prospetto del banco considerato aperto, sì da avere in vista i suoi componenti;

— schema funzionale dei circuiti di trazione, comando, sicurezza e telecomunicazione, con relativa legenda e breve relazione illustrativa;

— disegni del dispositivo di arresto automatico, per mancato sgancio dello sciatore.

Nei disegni, da integrare con eventuali altri di dettaglio ai fini di quanto segue, dovranno essere indicati i seguenti dati:

in generale, dimensioni delle strutture fondamentali delle stazioni e delle parti meccaniche dell'impianto interessanti direttamente la sicurezza;

in particolare, diametro di tutte le pulegge, rulli e tamburi e dimensioni delle loro gole, elementi di targa del riduttore e del motore, dimensioni e caratteristiche di un eventuale sistema di trasmissione, caratteristiche e dimensioni fondamentali del sistema di frenatura o del dispositivo antiretromarcia, dimensioni delle strutture fondamentali del sistema di tensione e valore massimo del contrappeso o sforzo massimo sopportabile dal dinamometro.

Gli elementi del quadro di comando e segnalazione del banco di manovra dovranno essere indicati in maniera pressochè fotografica, mentre i componenti fondamentali del banco stesso dovranno essere indicati in modo schematico, con i simboli indicati nella relativa legenda, onde poterli facilmente individuare; inoltre dovranno essere indicati le caratteristiche dei suddetti componenti, con particolare riferimento ai relé, le caratteristiche del sezionatore azionabile sotto carico, i valori della corrente massima ammissibile nel circuito di trazione, i valori del campo di taratura dei relé di massima a regime ed i valori limiti tra i quali può variare la tensione e la corrente del circuito di sicurezza.

Qualora il motore sia elettrico dovranno essere indicate le apparecchiature previste dalle norme scioviarie, di recente emanazione.

Il costruttore invierà alla Direzione compartimentale, o allo Ispettorato generale dei trasporti, insieme alle quattro copie del progetto, quattro copie di una bozza del figurino compilato come sopra detto.

La Direzione compartimentale, o l'Ispettorato generale dei trasporti, apporterà, ad una di tali copie, le eventuali aggiunte o modifiche da essa ritenute necessarie e la trasmetterà a questa Sede, insieme alle altre tre ed alle proprie eventuali osservazioni in merito.

Questa Sede apporterà alla bozza del figurino le eventuali aggiunte o modifiche definitive, vi indicherà gli estremi di approvazione (Prospetto n. . . in data . .) e ne restituirà, con il proprio visto, una copia alla Direzione compartimentale, o all'Ispettorato generale dei trasporti, ed una copia al costruttore.

Il costruttore, a sua volta, provvederà a far stampare in un sufficiente numero di copie, almeno 300, il figurino suddetto e le trasmetterà a questa Sede, che provvederà, infine, a convalidarle e ad inviarle alle Direzioni compartimentali ed altre Sedi periferiche, e per conoscenza all'Ispettorato generale dei trasporti della Regione Trentino-Alto Adige.

Targhetta. — La targhetta dovrà essere apposta dal costruttore, come già detto, su una apposita struttura della stazione motrice degli impianti di tipo approvato che verranno in seguito costruiti; dovrà avere, inoltre, posizione e caratteristiche tali da essere facilmente leggibile e dovrà essere inamovibile.

Nella targhetta dovranno essere contenuti i seguenti elementi:

— nome della ditta costruttrice - prima riga;

— impianto a cui si riferisce (Sciovia a Fune Bassa) - seconda riga;

— classificazione del tipo dell'impianto - terza riga;

— estremi di approvazione del tipo - quarta riga.

In merito alla classificazione del tipo dovranno essere adottate, per ovvi motivi di uniformità e chiarezza, sigle e numeri secondo il significato e i criteri rigorosi indicati nell'esempio seguente:

Tipo *F.B.M.* 10/150 Tipo *F.B.T.* 10/150

F = Fune; *B* = Bassa; *M* = fune Metallica; *T* = fune Tessile;

10 = potenza di targa, in CV, del motore di massima potenza installabile;

150 = lunghezza massima, in m, ammessa per il « tipo » di sciovia.

(8824)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « MITAM - Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento arredamento » in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « MITAM - Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento arredamento », che avrà luogo a Milano dall'11 al 14 novembre 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 settembre 1969

p. Il Ministro: SAVIO

(8897)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur a Don Eduardo De Laiglesia Gonzales console generale di Spagna a Milano.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Francesco Debickè van der Noot vice console di Lussemburgo a Milano.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Reuven Ben Eliezer console di Israele a Milano.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Gino Pietro Bigazzi vice console di Haiti a Genova.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Loris Fontana console onorario di Panama a Bologna.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Christine C. Merlet console generale di Haiti a Genova.

(8848)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della terza cattedra di composizione architettonica presso la facoltà di architettura dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di architettura dell'Università di Roma, è vacante la terza cattedra di composizione architettonica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9128)

Vacanza della seconda cattedra di chimica biologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, è vacante la seconda cattedra di chimica biologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9129)

Autorizzazione all'Università di Bari ad acquistare un immobile

Con decreto prefettizio n. 31932/S in data 16 dicembre 1968, l'Università di Bari è stata autorizzata ad acquistare una porzione di fabbricato e sottostante scantinato sito in Bari 3ª traversa Petrera.

(8853)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelnuovo della Daunia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1969, il comune di Castelnuovo della Daunia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.219.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8989)

Autorizzazione al comune di Isole Tremiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1969, il comune di Isole Tremiti (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.493.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8990)

Autorizzazione al comune di Macerata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1969, il comune di Macerata viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 567.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8992)

Autorizzazione al comune di Bovino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1969, il comune di Bovino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.570.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8993)

Autorizzazione al comune di Guardialfiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1969, il comune di Guardialfiera (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.382.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8994)

Autorizzazione al comune di Saracinesco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1969, il comune di Saracinesco (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 215.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8980)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di Rodi Milici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 5793 della *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 13 settembre 1969.

(8991)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 184

Corso dei cambi del 29 settembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,50	629,50	629,50	629,40	629,50	629,50	629,45	629,40	629,50	629,40
$ Can.	583,50	583,50	583,25	583,60	583,10	583,50	583,55	583,60	583,50	583,50
Fr Sv.	146,54	146 —	146,65	146,395	146 —	146,48	146,38	146,395	146,48	146,10
Kr D.	83,66	83,66	83,72	83,615	83,40	83,66	83,64	83,615	83,66	83,65
Kr N.	88,08	88,08	88,05	88,05	88,20	88,08	88,08	88,05	88,08	88,08
Kr Sv.	121,68	121,68	121,80	121,725	121,50	121,67	121,74	121,725	121,67	121,65
Fol	174,54	174,27	174,60	174,40	174,20	174,38	174,43	174,40	174,38	174,35
Fr B.	12,50	12,525	12,54	12,5325	12,505	12,52	12,535	12,5325	12,52	12,52
Franco francese	113,15	113,22	113,11	113,13	113 —	113,19	113,20	113,13	113,19	113,10
Lst	1499,10	1500,30	1499,70	1499,70	1499,125	1499,20	1499,55	1499,70	1499,20	1500,20
Dm. occ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scell. Austr.	24,34	24,35	24,34	24,3435	24,25	24,34	34,348	24,3435	24,34	24,34
Escudo Port.	22,17	22,15	22,15	22,185	22,05	22,17	22,14	22,185	22,17	22,17
Peseta Sp.	9,02	9,03	9,02	9,025	8,90	9,02	9,035	9,025	9,02	9,02

Media dei titoli del 29 settembre 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	98,15
Redimibile 3,50 % 1934	99,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,075
» 5 % (Ricostruzione)	91,25
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,35
» 5 % (Città di Trieste)	91,90
» 5 % (Beni Esteri)	89,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,80
» » » » 1968-83	99,425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,375
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,275
» » » 5,50 % 1979	90,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,925
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,725
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,20
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,80
» 5 % (» 1° aprile 1975)	98,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,80
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	97,975
» 5 % (» 1° aprile 1978)	97,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 settembre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	629,425
1 Dollaro canadese	583,575
1 Franco svizzero	146,387
1 Corona danese	83,627
1 Corona norvegese	88,065
1 Corona svedese	121,732
1 Fiorino olandese	174,415
1 Franco belga	12,534
1 Franco francese	113,165
1 Lira sterlina	1499,625
1 Marco germanico	—
1 Scellino austriaco	24,346
1 Escudo Port.	22,162
1 Peseta Sp.	9,03

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

n. A-211 del 10 settembre 1969, relativa al deposito titoli.

(8956)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

1) il sig. Domenico Margiotta è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietra Montecorvino (Foggia);

2) il dott. Antonio Caramuta è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corleto Perticara (Potenza);

3) il sig. Pasquale Giorgio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Melfi (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1969

Il Governatore: CARLI

(8884)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico nazionale, per esami e per titoli, a sette posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nelle Marche quali sedi di prima assegnazione.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale e delle delibere consiliari 31 luglio e 30 ottobre 1963, approvate con decreti ministeriali 12 ottobre e 8 novembre 1963, un concorso pubblico nazionale per esami e per titoli a sette posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nelle Marche quali sedi di prima assegnazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

c) iscrizione all'albo dei medici;

d) età non superiore a 35 anni, o agli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 3. Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'istituto;

e) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

f) aver tenuto buona condotta;

g) sana e robusta costituzione fisica;

h) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dipensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Elevazioni del limite massimo di età

Il limite massimo di età, indicato alla lettera *d*) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3) lett. *b*) e 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, salvo sempre l'assorbimento di ogni altra eventuale elevazione spettante, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; sordomuti; profughi disoccupati.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'istituto entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande presentate direttamente al predetto servizio del personale saranno accettate soltanto dalle ore 8.30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo delle domande è stabilita in base al timbro a data apposto dall'istituto sulle domande stesse e sul relativo avviso di ricevimento o sulla ricevuta che sarà rilasciata per le domande presentate direttamente al servizio del personale.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le domande dei quali risulteranno pervenute, per qualsiasi motivo, alla direzione generale, servizio del personale, dopo la scadenza del termine suindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o pervenute ad altro ufficio dell'istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dal precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del dploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

f) di essere iscritto all'albo dei medici;

g) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario

giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra comporta la non ammissione al concorso.

Gli aspiranti dovranno altresì dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso:

di accettare la destinazione che in caso di esito favorevole del concorso sarà loro assegnata;

la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

qualora siano già alle dipendenze dell'istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in carta bollata, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco, in carta semplice

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla direzione generale, servizio del personale, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipaz[illegible] al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti stessi; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal Capo dell'ufficio cui sono addetti. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'istituto, sarà composta da sette membri, e cioè:

Presidente:

un componente del Consiglio di amministrazione dello istituto.

Vice presidente:

un componente del Consiglio di amministrazione dello istituto.

Membri:

un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

un primario ospedaliero in servizio presso uno dei centri traumatologici ortopedici dell'istituto;

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a dirigente medico principale.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero dei concorrenti ammessi al concorso il presidente dell'istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del servizio del personale ed appartenenti alle carriere direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte il presidente dell'istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il Presidente.

E' in facoltà del presidente dell'istituto di sostituire i membri della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati e consisteranno in:

a) una prova scritta: tema di patologia chirurgica, con particolare riguardo alla traumatologia generale;

b) una prova pratica: esame clinico di un soggetto, compilazione della corrispondente relazione e discussione sul caso esaminato;

c) una prova orale sulle seguenti materie:

1) medicina legale e delle assicurazioni, medicina del lavoro, con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

2) elementi di legislazione sanitaria.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato B), che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento della prova scritta sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova pratica e quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati, che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova pratica ed alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tali prove a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta.

La prova pratica e la prova orale non si intenderanno superate se i candidati non avranno in ciascuna di esse ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed a quella orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati. Detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nella prova scritta e i punteggi ottenuti nelle prove pratica ed orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avrà a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà la prova scritta di esame.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I concorrenti che avranno superato le prove pratica ed orale dovranno presentare o far pervenire nel termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani di caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle precedenze stabilite dalle disposizioni di legge vigenti in favore delle varie categorie di beneficiari (invalidi di guerra, civili per fatto di guerra, per servizio; del lavoro e civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; sordomuti; profughi; capi di famiglia numerosa).

Art. 9.

Titoli di precedenza e preferenza: documentazione

I concorrenti dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati e invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria della voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilati e invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o còpia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla Sede centrale dell'unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai numeri 11), 12) e 13) dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati e invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

24) sordomuti: certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n 482.

In luogo dei documenti specificati nei punti da 2) a 7) e da 11) a 15), nonchè di quelli indicati ai punti 17), 21 e 23), i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato o invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria e presentazione dei documenti da parte dei vincitori

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego

A tal fine, i candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza, i sotto elencati documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale di medico chirurgo in originale o in copia autentica ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c) certificato in carta bollata, rilasciato dall'ordine dei medici, comprovante che l'iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data del rilascio del certificato;

d) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

l) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, nonchè per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dell'istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*) e *l*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'INAIL, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina in prova dei vincitori, fissandone la decorrenza.

I candidati che, pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione della graduatoria di merito del concorso e la nomina dei candidati vincitori e di eventuali idonei, non e ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto.

I vincitori del concorso nominati in prova, i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data prefissata dal comitato esecutivo, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione, da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, durante il periodo stesso ai candidati nominati in prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui al successivo art. 12.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Art. 12.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto

Il rapporto di impiego sarà disciplinato dalle norme vigenti per il personale di ruolo dell'istituto, e, per il trattamento di quiescenza e previdenza, dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969.

Qualora i vincitori appartengano al personale dell'INAIL già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956, che abbia optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al Regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, essi conserveranno tale trattamento.

Ai concorrenti assunti in ruolo sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica di medico di 2ª classe costituita dallo stipendio mensile lordo iniziale di L. 140.000, da un assegno provvisorio mensile di L. 7.000, da una indennità integrativa speciale mensile di L. 10.200, da una indennità speciale per tecnici di L. 15.000, da una indennità medica di L. 45.000, nonchè dalle eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Verranno inoltre corrisposte una tredicesima mensilità — commisurata allo stipendio, all'assegno provvisorio ed alle eventuali quote di aggiunta di famiglia — in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno, nonchè una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità — commisurata come l'anzidetta tredicesima — in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno ed al giudizio riportato nelle note di qualifica.

Art. 13.

Conferimento di posti disponibili agli idonei

Il comitato esecutivo dell'istituto, in relazione alle esigenze di servizio, potrà conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

Detti posti saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il comitato esecutivo potrà procedere altresì, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dispone la revoca della nomina dei rinunciatari e decaduti, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il presidente: ANDREIS

p. *Il direttore generale*: ALIBRANDI

ALLEGATO *A*)

Schema di domanda

(Da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla Direzione generale dell'INAIL - servizio del personale - via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA

. . l . . sottoscrit . . . . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat . . a . . . . il . . . . (2) . . . . domanda di essere ammess. . a partecipare al concorso pubblico nazionale per esami e per titoli a sette posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nelle Marche quali sedi di prima assegnazione.

A tal fine . .l. . sottoscritt. . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (3) . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio della professione di medico chirurgo;

e) di essere iscritt. . all'albo dei medici;

f) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

g) di non aver riportato condanne penali (5);

h) di aver prestato servizio con rapporto di impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . e di essere cessat. . a causa di . . . . (6);

i) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . .

. . l . . sottoscritt. . . dichiara inoltre:

di accettare, in caso di esito favorevole del concorso, la destinazione che sarà assegnata;

di essere residente nel comune di . . . . . . (provincia di . . . . .) (7);

di allegare alla domanda stessa i seguenti titoli:

. . . .

. . . .

Fa presente che non allega, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del bando i titoli di cui appresso in quanto già trasmessi a codesta direzione generale, servizio del personale:

. . . .

. . . .

. .l. . sottoscritt. . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso; indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) . . . .

Luogo e data . . . . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (9).

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome propri ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'INAIL, indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal Casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti da pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal capo dell'ufficio; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

ALLEGATO *B*)

NORME PER I CONCORRENTI

1. — I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2. — I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3. — I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4. — I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5. — Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegnerà al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci.

(8551)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a duecentottantanove posti di vice segretario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della Difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1969, registro n. 23, foglio n. 23;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1969, registro n. 24, foglio n. 262;

Considerato che per effetto e dalla data dell'entrata in vigore della legge 4 febbraio 1966, n. 32, sono state implicitamente abrogate le norme di cui all'ottavo, decimo e undecimo comma dello art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1479 venendo ad essere recepito nella disciplina giuridica posta dallo art. 2, quarto comma, della stessa legge n. 32 anche il soprannumero precedentemente determinatosi nei ruoli organici per l'inquadramento in tali ruoli, ai sensi dell'art. 53 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, degli impiegati degli ex ruoli aggiunti;

Valutato l'effettivo fabbisogno di personale del ruolo dei segretari della Difesa di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1479 ed all'annessa tabella 38 in relazione alle accertate esigenze del servizio ed alle vacanze esistenti nel ruolo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E' indetto un concorso a duecentottantanove posti di vice segretario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della Difesa.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18;

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite, a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da un istituto statale o da un istituto legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per la ammissione ai ruoli impiegatizi delle carriere statali;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del titolo di studio prescritto al precedente n. 6) purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista (o equiparata) ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 400 secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero difesa - Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione XI) - palazzo dell'Esercito - 00100 Roma, e dovrà pervenire alla direzione generale stessa entro il termine perentorio di giorni quarantacinque da computare dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto inammissibile, qualsiasi domanda che, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), sarà pervenuta alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra anche se presentata in tempo utile all'ufficio postale. Sarà, del pari, considerata inammissibile la domanda dell'aspirante che già si trovi in servizio civile statale od in servizio militare nel caso in cui, avendo egli preferito inviarla tramite gerarchico anzichè direttamente e pur avendola a tal fine presentata in tempo utile all'ufficio o al Corpo militare d'appartenenza, la domanda stessa pervenga per qualunque causa oltre il termine predetto alla direzione generale di cui sopra.

La data di arrivo della domanda sarà attestata dal timbro-data apposto su di essa dalla predetta direzione generale.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) la data e il luogo della sua nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento).

(Le dichiarazioni di cui sopra sono prescritte per tutti indistintamente gli aspiranti);

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per tutti gli aspiranti di sesso maschile);

g) di non aver avuto precedenti rapporti d'impiego con pubbliche amministrazioni

ovvero, in caso diverso,

g-bis) i servizi - siano, o meno, tuttora in atto - prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con la precisa indicazione, relativamente al servizio o ai servizi già conclusisi, delle cause di risoluzione del relativo o dei relativi rapporti di pubblico impiego;

h) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo alla elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione anche di una sola di esse non è sanabile e determinerà l'invalidità, e conseguente inaccoglibilità, della domanda stessa e la esclusione dell'aspirante dal concorso.

Sarà, del pari, considerata invalida e non sanabile la domanda in cui l'aspirante abbia concentrato la formulazione delle singole dichiarazioni (od anche solo di parte di esse) nell'unica e generica dichiarazione di possedere tutti i requisiti o di trovarsi in tutte le condizioni prescritte dal bando di concorso (od espressioni consimili).

Comunque, l'invalidità della domanda per le cause suaccennate potrà sempre essere rimossa ad iniziativa dell'aspirante stesso qualora egli faccia pervenire alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero, entro il termine previsto dal precedente art. 3, le necessarie integrazioni alla domanda oppure una nuova, regolare domanda.

Art. 5.

Segue: *dichiarazioni da formulare nella domanda*

Nella stessa domanda di ammissione al concorso l'aspirante dovrà anche dichiarare:

ad integrazione della dichiarazione di cui alla lettera *e*) del precedente art. 4: da quale istituto di istruzione e in quale anno sia stato rilasciato il titolo di studio, nonchè l'eventuale specializzazione conseguita (da trascrivere dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta);

ad integrazione dell'eventuale dichiarazione di cui alla lettera *g-bis*) del precedente art. 4: la durata dei servizi prestati (sia in atto sia precedentemente) come impiegato presso pubbliche amministrazioni e l'indicazione della relativa carriera, ruolo e qualifica se trattasi di servizi prestati in ruolo ovvero della relativa qualifica e categoria se trattasi di servizi non di ruolo;

ed inoltre:

la propria attuale residenza con il relativo numero di codice postale nonchè la precedente residenza in caso di cambio che risalga a meno di un anno;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualunque sede, integrando tale dichiarazione, ove lo ritenga, con l'indicazione delle sedi più gradite (da specificare in ordine di preferenza decrescente);

l'eventuale sua appartenenza a categorie di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Art. 6.

Firma dell'aspirante sulla domanda - Invalidità non insanabili della domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dello ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione si riserva la facoltà, nel caso che la domanda, tempestivamente pervenuta, risulti affetta da invalidità non insanabili, di prefissare all'aspirante, per la regolarizzazione della stessa, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, la domanda di ammissione al concorso sarà considerata definitivamente invalida e, pertanto, inaccoglibile.

Art. 7.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante

Le comunicazioni relative al concorso che l'amministrazione debba fare all'aspirante verranno trasmesse all'indirizzo che risulta nella segnalazione della residenza fatta dall'aspirante stesso, giusta precedente art. 5, nella domanda di ammissione al concorso, a meno che nella predetta domanda, od anche dopo la presentazione di essa, non sia stato indicato, allo specifico fine, un diverso indirizzo (completo del numero di codice postale).

Dopo la presentazione della domanda l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'amministrazione dovrà essere indirizzato al « Ministero difesa - Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione XI) - palazzo dell'Esercito - 00100 Roma ».

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Art. 9.

Prove d'esame e votazione

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti saranno sottoposti alle prove d'esame indicate nell'allegato 3 al presente bando, prove che avranno luogo presso la sede che il Ministero riterrà di stabilire.

Il diario ed il luogo relativi alle prove scritte saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario di tali prove verrà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data la relativa comunicazione con la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e la prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito. Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1953, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319), saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti previsto dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Tali documenti dovranno essere inviati - con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7 - direttamente ad iniziativa degli interessati in modo che pervengano alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa nel termine perentorio di venti giorni da computare dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso (prova orale). Decadrà dal titolo alla riserva l'aspirante i cui documenti saranno - per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) - pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Parimenti, i concorrenti che avranno superato la prova orale ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dallo art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando, da avviare, con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7, in modo che pervengano alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa nel termine perentorio di venti giorni da computare dal giorno successivo a quello in cui i concorrenti stessi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso (prova orale). Decadrà dal titolo alla preferenza l'aspirante i cui documenti saranno - per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) - pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Il termine per la presentazione dei documenti di cui al presente articolo, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della predetta direzione generale.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria - Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata sul Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando, i quali - avviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7 - dovranno pervenire alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa entro il perentorio termine di giorni trenta da computare dal giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno ricevuto la predetta comunicazione. Decadrà dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina, l'aspirante i cui documenti saranno - per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) - pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della direzione generale di cui sopra.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui allo art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti nell'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali - se l'originale non sia esplicitamente richiesto - quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate - giusta art. 14 della citata legge n. 15 - da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi ori-

ginali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5 - tempestivamente pervenuto - risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 14.
Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a vice segretario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della Difesa con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 giugno 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1969
Registro n. 42 Difesa, foglio n. 399

ALLEGATO N. 1
(rif. articoli 3, 4, 5 e 6 del bando)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta legale da L. 400

N.B. — Nella domanda l'aspirante dovrà fornire in modo esplicito ciascuna delle dichiarazioni indicate nello schema seguente. L'omissione anche di una sola di esse ovvero l'indicazione di esse in modo generico o cumulativo renderà la domanda invalida ed inaccoglibile come tale.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI - Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a duecentoottantanove posti di vice segretario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della Difesa indetto con decreto ministeriale 23 giugno 1969.

Fa presente (1) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (1-*bis*) perchè (1-*ter*) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (provincia di .) (2);

di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) (3) . . . . . . ;

di possedere il seguente titolo di studio (4) . . . . con specializzazione (5) . . . . . . rilasciato da (6) . . . nell'anno . . . . e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(7) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (7-*bis*) . . . . ;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni (8);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualunque sede, preferendo (9) la destinazione ad un ente di stanza in una delle seguenti località (9-*bis*) . . . . ;

di appartenere alla categoria de (10) . . . . ;

di risiedere in (11) . . . .

. . . . . . lì . . . .

Firma (12)

. . . .

---

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una — o più di una — delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(1-*bis*) Ovvero, se del caso: «di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età» (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(1-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(4) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento.

(5) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. La eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(6) Indicare l'istituto statale (o l'istituto legalmente riconosciuto) che ha rilasciato il titolo di studio.

(7) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(7-*bis*) Secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva — è attualmente in servizio militare presso . . . . . . — non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva — non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo (o di rinvio) in quanto . . . . — non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato (o rivedibile) ecc.

(8) In caso diverso l'aspirante è tenuto a formulare dichiarazioni nei seguenti termini:

se si tratta di rapporto di pubblico impiego tuttora in atto: «di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . . presso . . . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione d'attuale appartenenza, anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) con la qualifica di . . . . . della carriera . . . . . . (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . . . per gli impiegati di ruolo)» o «della categoria . . . . . . (prima o seconda o terza . . . . . per gli impiegati non di ruolo)»;

per ciascuno dei rapporti di pubblico impiego precedentemente contratti dall'aspirante ma successivamente risolti:

«di aver prestato in precedenza servizio come impiegato dal . . . . . al . . . . . presso . . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di . . . della carriera . . . . . (direttiva o di concetto o esecutiva . . per gli impiegati di ruolo)» o «della categoria . . . . . . (prima o seconda o terza . . . per gli impiegati non di ruolo)».

«e che la risoluzione del relativo rapporto di impiego fu dovuta a . . . . (indicare la causa)».

(9) La dichiarazione relativa alla preferenza delle sedi non è obbligatoria.

(9-*bis*) Indicare le sedi più gradite in ordine di preferenza decrescente.

(10) Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (o assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(11) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e relativo numero - numero di codice postale, comune e provincia.

Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

L'aspirante, ove desideri che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione ad un recapito diverso da quello della residenza, dovrà — in aggiunta alla dichiarazione riguardante la residenza stessa — specificare in modo chiaro l'indirizzo per le comunicazioni di cui sopra (via e relativo numero - numero di codice postale, comune e provincia).

(12) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO N. 2

Rif. art. 2 (primo comma, n. 3) del bando

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima (quest'ultima agevolazione si intende concessa anche ai vedovi con prole);

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dallo art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti — o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti — e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale — ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267 — la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo n. 6) lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55:

per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

ALLEGATO N. 3

(rif. art. 9 del bando)

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte:

Le due prove scritte consisteranno in:

un tema di cultura generale;

un tema di diritto amministrativo e costituzionale (elementi).

N. B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla Commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla Commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove e i testi che i concorrenti potranno consultare.

Prova orale:

La prova orale verterà sugli argomenti del seguente programma:

Elementi di diritto amministrativo e costituzionale.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

Diritto civile limitatamente agli argomenti riguardanti le persone fisiche e giuridiche, le obbligazioni in generale e i contratti in generale (nozioni).

Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato (nozioni).

Statistica (nozioni).

Il Ministro: GUI

ALLEGATO N. 4
(rif. art. 10 del bando)

Categorie degli aventi titolo a riserva ed alla preferenza a parità di merito e documenti da esibire a dimostrazione del titolo.

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

Gli appartenenti alle categorie di cui ai sottosegnati numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 27), 30) e 31) possono esibire in luogo dei documenti ivi indicati, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro iscrizione nel rispettivo elenco dei disoccupati di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

La presentazione di quest'ultimo certificato è comunque obbligatoria per i «profughi» (v. successivo n. 27) che intendano far valere il titolo alla riserva di posti.

Il certificato (che tiene luogo dei documenti indicati allo stesso n. 27) dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione.

1) *Insigniti di medaglia al valor militare*: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) *Invalidi di guerra* (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra
(dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) *Invalidi civili di guerra*: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra.
(dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) *Invalidi per servizio*: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948
(dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) *Invalidi del lavoro*: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) *Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare.*

Orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare.

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) *Orfani dei caduti per causa di servizio*:
dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio; ed inoltre:
certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) *Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:
documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:
certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè la infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;
certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) *Orfani dei caduti sul lavoro*:
dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:
certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) *Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:
documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:
certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;
certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) *Feriti in combattimento*: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) *Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra*: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) *Capi di famiglia numerosa* (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) *Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art.* 150 *del decreto del Presidente della Repubblica* 10 *gennaio* 1957, *n.* 3: attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi - con il relativo punteggio conseguito - il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) *Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro*:
documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:
certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) *Vedove non rimaritate dei caduti in guerra.*

Vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:
modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) *Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante lo effettivo servizio militare.*

Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) *Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio*: dichiarazione - di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione - rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) *Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) *Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro*:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco - di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione - attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) *Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) *Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra.*

Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) *Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio*:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) *Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro*:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) *Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente*: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) *Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento*: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati siedono.

27) *Profughi* (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) *Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'amministrazione della Difesa*: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione - sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione - dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati - ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi dell'eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) *Coniugati con o senza prole e vedovi con prole*: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) *Invalidi civili*: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino - insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale - gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) *Sordomuti*: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Il Ministro: GUI

ALLEGATO N. 5
(rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B) *e* C):

1) estratto - non è ammesso il certificato - dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando). In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato - di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti - con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

DOCUMENTI DIMOSTRATIVI DEL TITOLO ALL'ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETÀ PER L'AMMISSIONE DEL CONCORSO

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (vedi art. 2, n. 3, del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal Prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dallo Ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole e vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1):

attestazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente Prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti - o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti.

Concorrenti - appartenenti alle stesse categorie - che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra - e

Concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti - ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio - per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie; nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo alla elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere *B* e *C* del presente allegato. In caso diverso gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai):*

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico - secondo modalità già prescritte alla precedente lettera *A*, n. 6) del presente allegato - recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò is rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o di prima nomina, graduati e militari di truppa) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri:*

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari di truppa);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro: GUI

(8888)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti dei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, concernente il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il ruolo di anzianità dei direttori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, quale risulta dal decreto ministeriale 1° agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1968, registro n. 19, foglio n. 133;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1969, con il quale il concorso riservato per titoli al posto di direttore straordinario dell'Istituto sperimentale dell'olivicoltura di Cosenza è stato dichiarato deserto per mancanza di domanda di partecipazione di candidati;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di bandire un concorso per il posto di direttore straordinario dell'istituto suddetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario (ex coeff. 580) nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, carriera direttiva, di cui alla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, presso l'Istituto sperimentale dell'olivicoltura di Cosenza.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) avere sempre tenuto buona condotta e essere fisicamente idonei all'impiego;

c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per motivi indicati nell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale del personale - Divisione VI, la domanda su carta da bollo da L. 400 entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita;

4) di essere cittadini italiani o titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127 lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Le firme del notaio o del segretario non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) esposizione, in carta semplice, in sei copie, dell'attività scientifica e tecnica ed eventualmente didattica del candidato;

2) elenchi in carta semplice in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso;

3) i titoli e le pubblicazioni.

Le pubblicazioni da presentare possibilmente in sei esemplari, opportunamente sfogliate, possono essere inviate separatamente dalla domanda allegandovi l'elenco di esse in sei copie e indicando sui pacchi che le contengono il cognome ed il nome del candidato e il concorso cui si riferiscono.

Fra i titoli e le pubblicazioni saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche scientifiche nei campi particolari dei quali si occupa il suddetto Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza, indicati dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1967, n. 1318.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire la domanda e i titoli oltre il termine stabilito dal presente art. 3 anche se la domanda o i titoli siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, nè saranno accettate, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parti di esse.

Non è consentito di fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati al Ministero o ad altre amministrazioni.

Art. 4.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del Casellario giudiziario su carta da bollo da L. 400 da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale;

5) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra, oppure invalidi per servizio, invalidi civili o invalidi e mutilati del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L. 400 sul primo foglio e sugli intercalari, ovvero foglio del congedo illimitato, rilasciati dalla competente autorità militare.

I candidati che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 400.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentare la predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare annotata delle benemerenze di guerra.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella di ricevimento dello invito di cui al presente articolo e quelli di cui ai numeri 2) e 3) devono altresì attestare che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritto politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato appartenenti ai ruoli organici dovranno produrre, sempre nei termini di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400 rilasciata dall'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) certificato medico, come al n. 5) del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

Art. 5.

I concorrenti saranno giudicati in base ai titoli ed ai documenti presentati da ciascun candidato da una commissione nominata ai sensi dell'art. 55, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, la quale, con motivata relazione propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito, e non mai alla pari.

Le categorie di titoli valutabili sono: titoli di studio accademici e vari; *attività scientifica e tecnica; pubblicazioni scientifiche.*

Per la valutazione delle singole categorie, la commissione dispone dei seguenti punti:

Titoli di studio, accademici e vari, massimo punti 25;
Attività scientifica e tecnica, massimo punti 25;
Pubblicazioni scientifiche, massimo punti 50.

Il concorrente primo graduato o, in caso di rinunce successive, il secondo od il terzo, è nominato al posto messo a concorso.

Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per il quale il concorso è bandito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1969
Registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 49

(8778)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso per esami e per titoli a sessantotto posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali.

Si avverte che nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 50 del 12 dicembre 1968 del Ministero della pubblica istruzione, sono state pubblicate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso per esami e per titoli a sessantotto posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali (decreto ministeriale 2 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1968, registro n 77, foglio n. 195).

Si avverte, inoltre, che nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 13-14 del 27 marzo-3 aprile 1969 del Ministero della pubblica istruzione è stata pubblicata un'« errata-corrige » relativa al succitato provvedimento

(8960)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Marcon

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Marcon al 30 novembre 1967;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato *con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955,* n. 854;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso indicato in premessa:

Spiller Irma . . . . punti 61,850

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Venezia e del comune di Marcon.

Venezia, addì 28 agosto 1969

Il medico provinciale: SIGGIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dell'unica candidata risultata idonea nel concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Marcon (Venezia) al 30 novembre 1967;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto *del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955,* n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1934, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Spiller Irma è dichiarata vincitrice del concorso specificato in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e verrà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Venezia e del comune di Marcon.

Venezia, addì 28 agosto 1969

Il medico provinciale: SIGGIA

(8744)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.